

DELIBERA N. 38/23/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - A.L.E.R. DELLA PROVINCIA DI MILANO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 982 del 16 dicembre 2022, pubblicato, in pari data, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 – Serie Ordinaria - con il quale sono stati convocati per i giorni 12 e 13 febbraio 2023 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Lombardia, anticipando la scadenza naturale del mandato amministrativo quinquennale;

VISTA la delibera n. 453/22/CONS, del 21 dicembre 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia indette per i giorni 12 e 13 febbraio 2023”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la segnalazione della consigliera della Regione Lombardia Maria Carmela Rozza per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte della A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - della provincia di Milano, trasmessa al CoReCom della Lombardia (prot. n. 0031601 del 6 febbraio 2023), riguardante il video postato sul canale YouTube della A.L.E.R. della provincia di Milano della puntata della

rubrica Tele A.L.E.R. Milano dal titolo “*Abusivismo: il racket delle case popolari*” del 24 gennaio 2023;

VISTA la nota del 9 febbraio 2023 (prot. n. 0036639) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti della A.L.E.R. della provincia di Milano, successivamente integrate con nota del 13 febbraio 2023 (prot. n. 0039761) a seguito della richiesta dell’Autorità in data 13 febbraio 2023 (prot. n. 0039541);

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato, ed in particolare la nota del 6 febbraio 2023 (prot. COR.2023.0000287 e la nota del 9 febbraio 2023 (prot. n. 0036639), a firma della Presidente avv. Marianna Sala.

Con la nota del 6 febbraio 2023 il Comitato per le comunicazioni della Lombardia ha valutato l’ammissibilità della denuncia considerato che:

- Il video sul canale YouTube denunciato “*consta di una intervista del giornalista Dott. Vladimiro Poggi, consulente di A.L.E.R. Milano per i rapporti di relazione e rappresentanza con gli uffici stampa di enti e istituzioni, al responsabile aziendale per la sicurezza, Dott. Mirko Talamona*”. Ad avviso della segnalante, <<la comunicazione effettuata dalla A.L.E.R. della provincia di Milano attraverso la puntata della rubrica intitolata “*Abusivismo: il racket delle case popolari*” viola il divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto priva del requisito della indispensabilità all’efficace svolgimento delle funzioni e volta a mettere in cattiva luce, durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e della Presidenza della Regione, >>;
- <<la denunciante è attualmente consigliere regionale in carica di Regione Lombardia e candidata nelle elezioni regionali previste nei giorni 12 e 13 febbraio 2023 ed è dunque qualificabile come “soggetto politico interessato” ai sensi dell’art. 10 della legge n. 28/2000;
- A.L.E.R. Milano, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale, visto il particolare regime giuridico cui è assoggettata (lo statuto dell’ente è approvato da Regione Lombardia secondo il disposto di cui all’art. 14 L.R. 4.12.2009 n. 27; il Presidente, legale rappresentante e amministratore unico dell’Azienda, è nominato dalla Giunta regionale della Lombardia e sovrintende all’attuazione degli indirizzi stabiliti dal medesimo organo regionale; la scadenza dell’incarico del Presidente è legata al termine della legislatura regionale) deve considerarsi soggetta al divieto di comunicazione istituzionale sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;
- la denuncia è stata presentata il 3 febbraio 2023, quindi il decimo giorno successivo alla avvenuta trasmissione del servizio (24 gennaio 2023)>>;

Con la nota del 9 febbraio 2023 il Comitato ha proposto l'archiviazione del procedimento per l'intervenuto adeguamento, in via compositiva, agli obblighi di legge, per i seguenti motivi:

- ai sensi dell'art. 17 della delibera 453/22/CONS, l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge e alle disposizioni regolamentari mediante la rimozione del contenuto contestato determina l'archiviazione del procedimento;
- con nota del 7 febbraio 2023 A.L.E.R. della provincia di Milano ha comunicato al Comitato di aver provveduto alla rimozione della puntata contestata dal proprio canale YouTube;
- il Comitato ha verificato l'effettiva rimozione del video;
- il Comitato ha ritenuto che <<la rimozione della puntata oggetto della denuncia, intitolata "Abusivismo: il racket delle case popolari" del 24/01/2023, dal canale YouTube dell'A.L.E.R. della provincia di Milano, accessibile dal sito web istituzionale, costituisca un adeguamento - in via compositiva - agli obblighi di legge rendendo superflua ogni ulteriore attività di accertamento della presunta violazione>>;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: "*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*";

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle*

collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”;

RITENUTO che l’attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, posta in essere dalla A.L.E.R. della provincia di Milano attraverso la diffusione sul proprio canale YouTube della puntata della rubrica Tele A.L.E.R. Milano dal titolo “*Abusivismo: il racket delle case popolari*” del 24 gennaio 2023 costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Lombardia;

RILEVATO che l’attività di comunicazione istituzionale segnalata, posta in essere dalla A.L.E.R. della provincia di Milano, non presenta il requisito della indispensabilità per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della puntata della rubrica Tele A.L.E.R. Milano dal titolo “*Abusivismo: il racket delle case popolari*” a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

PRESO ATTO che con nota del 7 febbraio 2023 A.L.E.R. della provincia di Milano ha comunicato al Comitato regionale di aver provveduto alla rimozione della puntata contestata dal proprio canale YouTube (prot. COR.2023.0000292) e che il Comitato ha verificato l’effettiva rimozione del video;

RITENUTO che la rimozione del video il giorno successivo alla ricezione della segnalazione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla A.L.E.R. della provincia di Milano, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba